



**Oggetto:** Procedura comparativa per assegnazione di incarico di insegnamento in ... Omissis ... – giudizio espresso meramente in punteggi - necessità di motivazione – assenza – violazione art. 3, L. n. 241/1990 – lesione del diritto a trasparenza e correttezza ex art. 23 Statuto di Ateneo

*L'istanza.*

Il Dott. Arch. ... Omissis ... proponeva istanza al Garante il 23.09.2014 per ottenerne il parere, affermando la non correttezza della procedura selettiva - che lo avrebbe visto ingiustamente soccombente rispetto ad altro concorrente (... Omissis ...) - riguardante l'incarico di insegnamento di ... Omissis ... per l'A.A. 2014-2015 nel corso di laurea magistrale ... Omissis ... presso il Dipartimento di ... Omissis ... Settore scientifico disciplinare ... Omissis ....

La procedura era stata bandita con **Decreto n.** ... Omissis ... dell'8.07.2014, prot. n. 2560.VII.1 del Direttore di ... Omissis ...

Il ricorrente nella sua istanza precisava che, per l'urgenza dei tempi, essa poteva basarsi solo sulla parziale documentazione ufficiale in suo possesso e nelle more per l'acquisizione di altri atti concorsuali già richiesti all'URP. Le doglianze sollevate nei confronti della procedura contestata riguardavano una serie di critiche di carattere procedurale e di merito. Su quest'ultimo aspetto - con ampia e analitica trattazione, pur ammettendo una ancora non totale conoscenza degli atti concorsuali - l'arch. ... Omissis ... sosteneva che quanto a lui noto era comunque già sufficiente ad evidenziare come la Commissione avesse errato macroscopicamente nella comparazione tra il curriculum e i titoli suoi rispetto a quelli che gli risultavano



posseduti dal concorrente ... Omissis ..., dichiarato vincitore della procedura selettiva con un punteggio complessivo di 25 punti contro i 23 attribuiti a lui.

#### LA PROCEDURA CONTESTATA

*Il Verbale della valutazione comparativa 10.09.2014.*

Nel “Verbale della valutazione dei titoli e del curriculum professionale per l’affidamento e/o la stipula di un contratto a titolo oneroso di un corso universitario – ... Omissis ... si legge che La Commissione nominata con DD ... Omissis ... si è riunita in data 10 settembre “per procedere alla valutazione per titoli e curricula” relativamente ai due diversi **Bandi DD n.** ... Omissis ... che furono appunto assegnati nella stessa seduta del 10 settembre:

Corso di Laurea ... Omissis ...

Corso di Laurea ... Omissis ...

Preliminarmente la Commissione stabiliva come segue, in via generale, i criteri per tutte e tre le valutazioni comparative:

I criteri adottati seguono il seguente ordine di priorità:

A1	dottorato e titoli in specifica relazione al SSD	Punti 08
A2	dottorato e titoli affini al SSD	Punti 05
B	pubblicazioni in specifica relazione al SSD	Punti 08
C	esperienza didattica in specifica relazione al SSD	Punti 08
D	CV in specifica relazione al SSD	Punti 06
Punteggio totale massimo		Punti 30

Passando alla specifica procedura contestata nell’istanza dell’arch. ... Omissis ...,



si tratta di quella che, alle pagg. 6 e ss. del Verbale cit., si riferisce all'incarico di insegnamento di cui al **Bando n. ... omissis ...**, così come sopra già citata:

CORSO DI LAUREA IN ... Omissis ...

La Commissione dà preliminarmente atto che sono pervenute le domande di dieci candidati fra i quali ... Omissis ...

Di seguito si legge nel verbale quanto integralmente si riporta:

La commissione procede all'esame delle domande pervenute, valutando per ciascuno dei candidati il curriculum scientifico-didattico e professionale e l'eventuale elenco delle pubblicazioni.

Al termine ogni commissario, formula il proprio giudizio individuale ai fini della composizione del giudizio collegiale che viene di seguito riportato corredato della valutazione complessiva riportata sulla scheda individuale allegata al presente verbale onde formarne parte integrante.

#### **Giudizio/Punteggio:**

*Omissis: punteggi da 8 a 24 agli altri otto candidati*

... Omissis ... il candidato ha esperienza didattica e pubblicazioni non sempre interessanti all' SSD a bando.

<b>A1 – dottorato e titoli in specifica relazione al SSD</b>	<b>punti 8</b>
<b>A2 - dottorato e titoli affini al SSD</b>	<b>punti 0</b>
<b>B2 – pubblicazioni in specifica relazione al SSD</b>	<b>punti 5</b>
<b>C – esperienza didattica in specifica relazione al SSD</b>	<b>punti 5</b>
<b>D – CV in specifica relazione al SSD</b>	<b>punti 5</b>
<b>Punteggio totale assegnato 23</b>	



<b>... Omissis ... Attività scientifica e didattica soddisfacente a ricoprire l'SSD messo a bando</b>	
<b>A1 – dottorato e titoli in specifica relazione al SSD</b>	<b>punti 8</b>
<b>A2 - dottorato e titoli affini al SSD</b>	<b>punti 0</b>
<b>B2 – pubblicazioni in specifica relazione al SSD</b>	<b>punti 6</b>
<b>C – esperienza didattica in specifica relazione al SSD</b>	<b>punti 7</b>
<b>D – CV in specifica relazione al SSD</b>	<b>punti 6</b>

**Punteggio totale assegnato 25**

Di seguito il Verbale così conclude:

La commissione al termine dei lavori propone di affidare l'insegnamento di ...  
Omissis ... a ... Omissis ...

#### CONSIDERAZIONI DEL GARANTE

##### *Discrezionalità tecnica e motivazione.*

Preliminarmente pare opportuno ricordare il principio che nella valutazione dei fatti non sono sindacabili le valutazioni di merito di una Commissione di concorso espresse nell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, cioè formulate dai suoi membri secondo le cognizioni tecniche o scientifiche di carattere specialistico da loro possedute.

Ma l'osservanza di tale principio non implica che le operazioni di una Commissione siano impermeabili a qualsiasi tipo valutazione. La giustizia amministrativa di legittimità, infatti, insegna che non configura uno sconfinamento nel merito verificare se la scelta discrezionale dei tecnici, nell'ambito delle loro competenze, non sia stata eventualmente operata in maniera palesemente illogica e in



violazione dei normali criteri di razionalità e ragionevolezza. In altre parole, in una procedura correttamente condotta deve sempre essere possibile un controllo che, per così dire, non sia di merito bensì di metodo. E un vaglio di tale tipo è quello che deve effettuare anche il Garante.

Nel caso in esame, dagli atti della procedura risulta che tale verifica non è possibile.

Infatti nelle tabelle sopra trascritte, che recano i punteggi attribuiti a ciascuno dei due candidati, si possono leggere delle mere attribuzioni numeriche di punteggi ma senza alcuna possibilità di comprendere secondo quale procedimento argomentativo si sia giunti alla loro determinazione. Né a ciò possono certo valere le generiche frasi poste in testa alla tabella di ciascun candidato, che sono per ... Omissis ...: “attività scientifica e didattica soddisfacente a ricoprire l’SSD messo a bando” e per ... Omissis ...: “Il candidato ha esperienza didattica e pubblicazioni non sempre attinenti al SSD a bando”. Lo stesso vale, ad es., anche per altri due candidati che hanno totalizzato 24 punti con giudizi di analogo tipo: “Esperienza didattica e pubblicazioni conformi al SSD” (... Omissis ...) e “Buona esperienza didattica e pubblicazioni conformi al SSD” (... Omissis ...).

La stringatezza e genericità di siffatti profili giustificativi li rende del tutto inidonei ad essere qualificati come *motivazione* in senso giuridico dei punteggi attribuiti, la quale ha bisogno, invece, di uno specifico ancoraggio ai *presupposti di fatto* che hanno determinato le valutazioni, *in relazione alle risultanze dell’istruttoria*, cioè con specifico ed espresso riferimento alla documentazione acquisita riferita ai titoli dei singoli candidati. Risulta in tal modo violato il disposto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, relativo proprio all’obbligo motivazionale, applicabile, per sua espressa previsione, anche allo *svolgimento dei pubblici concorsi*, come si può leggere nella disposizione che giova riportare integralmente:



Articolo 3. (Motivazione del provvedimento)

1. *Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Dato atto qui, per inciso, che il ricorrente a ragione lamenta anche la violazione del 4° comma dell'art. 3 cit., il Garante, nel rispetto della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione, precisa che non intende entrare nel merito delle valutazioni, ma, per fare un esempio in puro punto di metodo, osserva che in atti non si dà alcuna spiegazione del perché del candidato ... Omissis ... si dica che ha “esperienza didattica” e di ... Omissis ... che ha “attività scientifica e didattica soddisfacente a ricoprire l'SSD messo a bando”. Oppure, quando del concorrente ... Omissis ... si dice che ha pubblicazioni “non sempre attinenti” al SSD a bando, non si comprende quanti dei titoli “attinenti” possieda, dato che l'espressione “non sempre” significa, per differenza, che la maggior parte dei numerosi titoli presentati sono invece “attinenti”.

Del resto, su un piano generale e astratto, la presenza di motivazioni (discrezionali, ma razionali e ragionevoli) riferite a ciascun concorrente potrebbe, per esempio, ben chiarire e giustificare pure un giudizio che, a fronte di notevoli distanze quantitative di curriculum e titoli, porti a valutare più favorevolmente un concorrente rispetto all'altro. Il metodo adottato del mero punteggiamento sembra, quindi, destinato a rivelare una più significativa insufficienza quando si deve procedere, come nel caso



concreto, a valutazioni comparative di natura concorsuale.

*Il refuso.*

Pare opportuno puntualizzare che da quanto scritto all'inizio della pagina 7 del Verbale sembrerebbe possibile desumere che in questa procedura i punteggi "non siano tutto", ma abbiano la funzione operativa di tradurre in modalità numerica il giudizio complessivo formulato collegialmente dai commissari e riportato su una scheda individuale per ogni candidato allegata al Verbale stesso. Infatti ivi si legge:

Al termine ogni commissario, formula il proprio giudizio individuale ai fini della composizione del giudizio collegiale che viene di seguito riportato corredato della valutazione complessiva riportata sulla scheda individuale allegata al presente verbale onde formarne parte integrante.

Ma quando il Garante ha richiesto al Dipartimento di ... Omissis ... l'invio delle schede individuali di valutazione che, secondo quanto sopra trascritto, sarebbero state allegate al Verbale, l'Ufficio ha risposto: "la frase riportata nel verbale della commissione ICAR/14 è un refuso dell'anno scorso. L'anno passato infatti le commissioni avevano a disposizione le schede excel da allegare al verbale, quest'anno è stato deciso di inserirle direttamente nei verbali".

Il Garante osserva in primo luogo che il verbale è un atto pubblico e, allo stato degli atti, quello che vi è scritto fa fede del suo contenuto. Pertanto da detto capoverso sembrerebbe di poter desumere che esistano separate schede recanti un ragionato giudizio complessivo su curriculum e titoli di ogni concorrente, giudizio che poi ha dato luogo alla sua traduzione nei punteggi di cui alle tabelle (a fini di graduatoria).

Se, invece, con la precisazione sul "refuso" da parte dell'Ufficio, si intendesse significare nella sostanza che le tabelle con i punteggi numerici, inserite nel Verbale come sopra riportato, anche nel passato costituissero ed esaurissero il contenuto delle



schede individuali di valutazione per ogni candidato, si dovrebbero estendere anche al passato le stesse considerazioni critiche circa la carenza di motivazioni.

*Conclusioni.*

Le sintetiche considerazioni che precedono portano a ritenere che la procedura valutativa esaminata non si è correttamente svolta essendo stato violato il disposto dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. La carenza di motivazioni, infatti, non permette alcuna verifica circa l'*iter* valutativo che la Commissione ha percorso, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, per giungere alla determinazione dei rispettivi punteggi attribuiti ai concorrenti.

Di conseguenza il Garante ritiene conclusivamente di esprimere il proprio parere affermando che nello svolgimento della procedura concorsuale oggetto della istanza esaminata risultano lesi i principi *della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università* garantiti dall'art. 23 dello Statuto di Ateneo.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 4.11.2014

Il Garante dei diritti  
Dott. Giampaolo Muntoni